



REGOLAMENTO D'USO PER LA CONCESSIONE DEL MARCHIO COLLETTIVO "PARCO DELL'ADAMELLO"

(APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA COMUNITA' MONTANA DI VALLE CAMONICA N° 237 IN DATA 08/11/2006)

SOMMARIO

1	LA F	NALITÀ DEL MARCHIO D'AREA	3
2	IL SC	OGGETTO TITOLARE	3
3	LA D	ELIMITAZIONE GEOGRAFICA	3
4	1800	GGETTI CHE POSSONO RICHIEDERE LA CONCESSIONE	4
5	I PRODOTTI E I SERVIZI		
6	LE REGOLE DI APPARTENENZA E GLI OBBLIGHI		
	6.1	Le procedure ed il sistema di controllo	6
	6.2	Le sanzioni	7
7	AZIONI DI INFORMAZIONE, PROMOZIONE E SUPPORTO		
	7 1	Il sistema informativo ner la tracciabilità	7

1 LA FINALITÀ DEL MARCHIO D'AREA

La finalità del marchio collettivo d'area "Parco dell'Adamello", della Comunità montana della Valle Camonica, è promuovere e sostenere le produzioni/attività/servizi, che sono realizzate all'interno di una zona geografica delimitata e identificata dal marchio stesso, e che hanno come obiettivo il miglioramento della qualità ambientale, sociale ed economica delle risorse e dei processi produttivi dell'area. In particolare il marchio deve essere in grado di:

- consentire ai consumatori un'immediata identificazione dei prodotti/attività che sono proprie dell'area ed essere garantiti della loro provenienza;
- aiutare gli imprenditori agricoli e forestali, le PMI e le micro imprese del settore alimentare, del turismo e dell'artigianato ad utilizzare un marchio per differenziare i propri prodotti e servizi;
- consentire ai dettaglianti ed ai distributori in genere dell'area di differenziare il prodotto locale e di differenziarsi sulla base della percentuale di questo prodotto che viene venduto/utilizzato/somministrato;
- aiutare gli attori dell'area a costruire od adottare un sistema di qualità del sistema territoriale locale nel suo complesso, immediatamente trasferibile ai prodotti/servizi e basato su comportamenti virtuosi, sulla reputazione degli operatori e sulla qualità delle risorse ambientali e dei processi di produzione.

Infine, attraverso l'utilizzo del logo del Parco dell'Adamello, consentire la promozione del territorio e dei suoi prodotti.

2 IL SOGGETTO TITOLARE

Il titolare del marchio è la Comunità Montana di Valle Camonica, ente gestore del Parco dell'Adamello. Responsabile del marchio è la Direzione del Parco che si avvale del proprio Ufficio Agricoltura e Infrastrutture. L'ufficio si trova presso la sede della Comunità Montana. Il responsabile è il Direttore del Parco, responsabile operativo è il dott. Guido Pietro Calvi. I riferimenti sono:

Indirizzo Piazza Tassara, 3–25043 Breno (BS). Telefono 0364/324011-13, Fax: 0364/22629, E-mail: guido.calvi@parcoadamello.it

3 LA DELIMITAZIONE GEOGRAFICA

Il territorio di riferimento è rappresentato dai confini territoriali dei comuni appartenenti in tutto o in parte all'area protetta Parco dell'Adamello. L'elenco di tali comuni è il seguente:

Prestine	Breno	Niardo
Braone	Ceto	Cimbergo
Paspardo	Cedegolo	Cevo
Saviore dell'Adamello	Berzo Demo	Malonno
Sonico	Edolo	Incudine
Vezza d'Oglio	Vione	Temù
Ponte di Legno		

4 I SOGGETTI CHE POSSONO RICHIEDERE LA CONCESSIONE

Gli utilizzatori possono essere:

- imprese agricole in forma singola e associata;
- imprese forestali in forma singola o associata;
- le imprese agroalimentari in forma singola o associata che ricadono nelle definizioni di micro imprese e di PMI della CE:
- le imprese del commercio e del turismo in forma singola o associata che ricadono nelle definizioni di micro imprese e di PMI della CE;
- le imprese artigiane in forma singola o associata che ricadono nelle definizioni di micro imprese e di PMI della CE e che utilizzano nel loro processo produttivo anche prodotti locali.

Tali imprese devono soddisfare le seguenti condizioni:

- devono svolgere la loro attività all'interno dell'area geografica identificata all'art. 3 del presente regolamento. Nel caso di imprese con più unità locali le produzioni/servizi per le quali può essere utilizzato il marchio sono solo quelle prodotte dalle unità locali ricadenti nell'area.
- devono rispettare quanto previsto dal presente regolamento e dai regolamenti/programmi specifici per settore/prodotti/servizi predisposti dalla Comunità Montana di Valle Camonica;
- devono dimostrare di possedere, negli ultimi 5 anni, i seguenti requisiti di onorabilità:
 - a) non sia stata pronunciata sentenza penale definitiva di condanna o non siano in corso procedimenti penali nei quali sia già stata pronunciata sentenza di condanna per reati non colposi a pena detentiva superiore a tre anni o sentenza di condanna per reati contro la fede pubblica o il patrimonio, o alla pena accessoria dell'interdizione dall'esercizio di una professione o di un'arte o dell'interdizione dagli uffici direttivi delle imprese, salvo che sia intervenuta la riabilitazione;
 - non sia stata pronunciata sentenza penale definitiva di condanna per uno dei delitti di cui ai titoli II (dei delitti contro la Pubblica Amministrazione) e VIII (dei delitti contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio) del libro II del codice penale, ovvero di ricettazione, riciclaggio, emissione di assegni a vuoto, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, sequestro di persona a scopo di estorsione, rapina;
 - c) non aver commesso illeciti e/o reati paesaggistici ambientali secondo le vigenti disposizioni di settore;
 - d) non sia stata svolta o non sia in corso procedura fallimentare, salvo che sia intervenuta la riabilitazione ai sensi degli artt. 142, 143 e 144 delle disposizioni approvate con regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;
 - e) non siano state applicate misure di sicurezza o di prevenzione ai sensi delle leggi 27 dicembre 1956, n. 1423, 10 febbraio 1962, n. 57, 31 maggio 1965, n. 575, e 13 settembre 1982, n. 646, e successive modificazioni, o non siano in corso procedimenti penali per reati di stampo mafioso.

I requisiti di onorabilità devono essere posseduti:

- a. nel caso di impresa individuale, dal titolare di essa e, quando questi abbia preposto all'esercizio dell'impresa, di un ramo di essa o di una sua sede un istitutore o un direttore, anche da questi ultimi;
- nel caso di società, da tutti i soci per le società in nome collettivo, da tutti i soci accomandatari per le società in accomandita semplice o per azioni e dagli amministratori per ogni altro tipo di società, ivi comprese le società consortili e le cooperative;
- c. nel caso di Consorzi e di Associazioni, dal Presidente.

5 I PRODOTTI E I SERVIZI

I prodotti e i servizi per i quali è possibile richiedere l'uso del presente marchio devono essere prodotti o prestati nel territorio delimitato dai confini del Parco dell'Adamello e descritto nel precedente paragrafo relativo alla delimitazione geografica.

Il processo produttivo, con riferimento ai prodotti, non può essere limitato alla sola attività di confezionamento.

Il Parco, in attuazione del presente regolamento quadro, predispone dei regolamenti specifici, per la concessione dell'uso del marchio/logo, per i diversi prodotti e servizi presenti nel territorio individuato all'art. 3. I regolamenti specifici, in particolare per quanto riguarda il settore agroalimentare, devono fare riferimento alle normative regionali vigenti in materia.

I prodotti e i servizi devono essere ottenuti o prestati nel rispetto delle modalità previste, per ciascun prodotto e servizio, o per gruppi o classi di prodotti e di servizi, dal presente regolamento e dagli appositi regolamenti specifici.

I prodotti che possono usufruire del marchio collettivo sono:

- 1 i prodotti agricoli ed agroalimentari;
- i prodotti dell'artigianato tradizionale e tipico dell'area.

I servizi che possono usufruire del marchio collettivo sono:

- 1 servizi di ristorazione, agriturismo, alberghieri ed extra alberghieri;
- 2 servizi di guida turistica e naturalistica e di educazione ambientale;
- 3 servizi di animazione territoriale e turistica;
- 4 servizi del settore agricolo:
- 5 servizi per il commercio al dettaglio di prodotti agroalimentari e dell'artigianato locale.

6 LE REGOLE DI APPARTENENZA E GLI OBBLIGHI

Si può richiedere l'uso del marchio attraverso la richiesta formale alla Comunità Montana – Servizio Parco dell'Adamello. La richiesta deve essere fatta con i moduli previsti nei regolamenti/programmi specifici.

I soggetti richiedenti devono:

- 1. rispettare le norme vigenti nell'area ed in particolare quelle relative alla sicurezza alimentare, benessere animale, tutela ambientale, etichettatura, sicurezza sul lavoro;
- 2. tenere comportamenti, per quanto compatibili, conformi alle politiche territoriali del Parco dell'Adamello:
- 3. osservare le prescrizioni dei diversi regolamenti/programmi attuativi specifici dei settori/prodotti/servizi. In tali regolamenti sono evidenziati i requisiti di qualità e le modalità d'uso sia del marchio, sia del logo. La qualità si riferisce alle caratteristiche dei prodotti/servizi e al miglioramento dell'ambiente.
- 4. impegnarsi a partecipare a programmi di promozione concordati con l'Ente titolare del marchio;
- 5. impegnarsi ad utilizzare manodopera locale;
- 6. comunicare tempestivamente al Parco l'esito di eventuali controlli da parte delle autorità competenti ed eventuali variazioni che possono influire sull'uso del marchio;
- 7. aderire al sistema informativo di tracciabilità interna;
- 8. fornire periodicamente informazioni prodotte attraverso l'autocontrollo interno secondo le prescrizioni impartite dall'Ente titolare;
- 9. utilizzare il marchio e i suoi segni distintivi sia sui prodotti, sia sui servizi, sia sul materiale informativo e promozionale secondo quanto prescritto dalle regole d'uso del logo marchio contenute nei diversi regolamenti attuativi.

Il Parco può modificare i regolamenti attuativi, dandone tempestiva comunicazione agli utilizzatori del marchio.

Il Concessionario è tenuto a lasciare indenne l'ente titolare da qualsiasi richiesta di danni o da altra pretesa di terzi nei suoi confronti, in relazione a beni commercializzati e a servizi prestati con l'uso del logo.

Il Concessionario è tenuto a cessare o a sospendere l'uso del logo, senza pretesa di risarcimento di danni, qualora, per cause sopravvenute, il titolare perda definitivamente o temporaneamente la titolarità del logo stesso.

6.1 Le procedure ed il sistema di controllo

Il controllo del possesso dei requisiti e del rispetto delle condizioni prescritte dal presente dispositivo e dagli specifici Regolamenti di accesso all'uso, da parte del Concessionario, anche in tempi successivi al rilascio della concessione, compete al titolare del Marchio che provvede a:

- 1 fornire informazioni relative alle modifiche/aggiornamenti legislativi;
- fornire le linee guida per l'autocontrollo aziendale specifiche per tipologia di azienda e di norme;
- fornire l'assistenza tecnica necessaria alla utilizzazione delle linee guida e per l'accesso ad eventuali finanziamenti necessari ad adequamenti materiali ed immateriali.

Il Parco ha la facoltà di svolgere, direttamente o tramite soggetti terzi, controlli nei luoghi di produzione, di lavorazione, di trasformazione e di commercializzazione dei beni ovvero di prestazione dei servizi oggetto della concessione d'uso del logo.

I soggetti che effettuano le verifiche ne verbalizzano l'esito e qualora rilevino usi del logo non autorizzati o in violazione delle disposizioni del presente regolamento, dei Regolamenti attuativi, redigono processo verbale di accertamento con annotazione delle eventuali osservazioni della parte interessata. I controlli dovranno essere effettuati secondo le modalità di cui ai regolamenti attuativi.

6.2 Le sanzioni

Il Parco in caso di inosservanza delle disposizioni contenute nel presente regolamento nonché nei regolamenti attuativi, potrà in qualsiasi momento, a seconda della gravità, sospendere o revocare la concessione d'uso. L'individuazione delle singole sanzioni viene demandata ai regolamenti attuativi.

7 AZIONI DI INFORMAZIONE, PROMOZIONE E SUPPORTO

Il Parco pubblicizzerà, attraverso adeguati strumenti di comunicazione, le procedure per la concessione del proprio marchio, fornendo le informazioni circa il significato e il meccanismo di funzionamento della concessione medesima in relazione agli obiettivi del presente regolamento.

Il Parco può predisporre attività di promozione finalizzate alla valorizzazione:

- del contesto ambientale e dello stato delle sue risorse;
- delle competenze e professionalità degli operatori;
- del repertorio storico culturale e di relazioni che viene reso visibile attraverso le diverse attività/prodotti/servizi del marchio.

È facoltà del Parco fornire, agli utilizzatori, servizi sia per la commercializzazione in circuiti brevi locali, sia per l'accesso a canali distributivi all'esterno dell'area.

In particolare, alcuni dei servizi possono essere riassunti nei seguenti:

- predisposizione di una piattaforma informatica per il commercio elettronico e la gestione di un magazzino collettivo virtuale;
- assistenza per l'acquisizione di spazi di vendita nei mercati locali e l'attività fieristica sia all'interno, sia all'esterno dell'area;
- assistenza per la gestione di spazi di vendita collettiva all'interno della grande distribuzione organizzata italiana ed estera.

•

I servizi possono essere prestati direttamente dal Parco o da suoi delegati.

7.1 Il sistema informativo per la tracciabilità

Il marchio garantisce la provenienza del prodotto/servizio dall'area che identifica. La garanzia di tale provenienza viene fornita attraverso un sistema di tracciabilità informatizzato che consente di risalire con certezza dal prodotto/servizio al produttore iniziale.

Il Parco implementa il sistema informativo di tracciabilità e i soggetti, che ottengono la concessione d'uso, devono alimentare tale sistema con i dati relativi alle loro attività/prodotti.

Il sistema di tracciabilità, inoltre, deve acquisire anche le informazioni relative agli esiti dei controlli al fine di:

- gestire l'assistenza tecnica alle imprese per il continuo miglioramento dell'adeguamento alle normative cogenti e per l'utilizzo del sistema informativo;
- predisporre eventuali programmi per il miglioramento della qualità ambientale e della sicurezza alimentare dell'area e della qualità delle produzioni;
- fornire statistiche per la pianificazione e la programmazione socio economica dell'area.